

STATUTO

PROXENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA SAN CARLO DA
SEZZE 18

Numero REA: LT - 163868

Codice fiscale: 02341690598

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

	scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia	
	personale direzione e da me Notaio completato a mano.	
	Sottoscrizione:	
	Giovanni Delli Veneri	
	Dario di Fiore	
	Laura Delli Veneri	
	Luisa Cucco	
	Margherita Catini	
	Alessi Antonella	
	Virginia Beregata	
	Smuc Elena	
	Solange De Lourdes Miranda Cornejo	
	Sosnowska Agnieszka	
	Vasilas Floarea	
	Giuseppe Coppola (vi è l'impronta del sigillo)	
	SEGUE L'ALLEGATO "A"	
	ALLEGATO "A" AL N.19.556 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione).	
	1.1 E' costituita la società cooperativa sociale denominata	
	"PROXENIA Società Cooperativa Sociale".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Latina (LT),	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	

	presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo	
	111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
	succursali, filiali od uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece	
	ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune	
	diverso da quello sopra indicato sub 1.2.	
	Art. 2 (Durata).	
	2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico).	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la	
	gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed	
	educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge n.	
	381/91; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	

	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi	
	dell'art. 1, lettera b), della legge n. 381/91.	
	3.3 La Cooperativa, inoltre, ha lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei	
	rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono	
	stabiliti da apposito regolamento interno predisposto dagli	
	amministratori, nel rispetto del principio di parità di	
	trattamento di cui all'art. 2516 C.C., ed approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi e partecipare	
	a gare d'appalto, siano esse indette da Enti Pubblici che	
	privati, ovvero partecipare e stipulare qualsiasi contratto	
	che rientri nella categoria degli appalti; assumere lavori in	
	concessione, in convenzione, partecipare a trattative	
	licitazioni e/o ogni altra forma consentita dalla legge, sia	
	con Enti Pubblici sia privati, utili alla realizzazione degli	
	scopi suddetti.	

	3.6 La cooperativa intende collaborare con tutte le realtà	
	sociali presenti sul territorio.	
	Art. 4 (Oggetto sociale).	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonchè i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto la realizzazione dei propri scopi	
	attraverso lo svolgimento di attività produttive, nel settore	
	industriale, commerciale e dei servizi, nelle quali	
	realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente	
	svantaggiate; in relazione a ciò la cooperativa potrà gestire	
	le seguenti attività:	
	a) servizi culturali e linguistici e servizi di traduzioni ed	
	interpretariato svolte sia in situazioni che richiedano un	
	intervento in emergenza sia in situazioni che, viceversa,	
	richiedano un intervento programmato e duraturo nel tempo in	
	tal modo contribuendo alla caratterizzazione e	
	specializzazione della figura professionale del mediatore	
	culturale nei diversi ambiti in cui questa sia richiesta;	
	b) attività socio culturali e formative, attività di	
	informazione ed orientamento rivolte a promuovere e favorire	
	la partecipazione attiva, l'interscambio multiculturale,	
	l'occupabilità e l'integrazione lavorativa degli immigrati e	
	di altri soggetti svantaggiati, nonchè il loro positivo	
	inserimento e disimpegno nella nostra società;	

	c) servizi domiciliari, assistenziali, infermieristici,	
	animativi, educativi, di sostegno, e riabilitazione,	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola,	
	asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di	
	servizio, oppure presso altre strutture appositamente	
	allestite o messe a disposizione da enti pubblici privati;	
	d) corsi di formazione volti alla qualificazione umana,	
	culturale e professionale di quanti si trovino in stato di	
	esclusione sociale ed in particolare degli stranieri	
	immigrati, corsi di educazione all'interculturalità rivolte	
	ai giovani ed al mondo della scuola, nonché attività	
	correlate di studio, ricerca e consulenza sulla situazione	
	degli emarginati e degli stranieri immigrati;	
	e) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	sociale entro cui si opera, al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	f) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti, a tal fine	
	la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche,	
	libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e	
	tecnologico,	
	g) attività secondarie che possono essere intraprese quali le	
	attività di ristorazione collettiva, attività ricreative e	

	sportive aperte a tutta la cittadinanza purchè siano ritenute	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, inoltre possono	
	essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali	
	negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e	
	commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con	
	scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari	
	centri oppure prodotti acquistati da terzi;	
	h) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di	
	accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio,	
	terapeutiche e strutture di prima accoglienza ed orientamento	
	per stranieri immigrati e persone in stato di bisogno, nonché	
	per anziani e minori;	
	i) centri diurni e residenziali ed altre strutture con	
	carattere di animazione culturale e del tempo libero	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita;	
	l) attività di turismo sociale e di colonie estive rivolte ai	
	propri associati ed a persone in stato di bisogno, nonché	
	attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento di	
	operatori ed animatori e l'impiego di tale personale anche	
	nel quadro delle iniziative per favorire l'occupazione	
	giovanile e delle categorie svantaggiate;	
	m) strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a	
	singoli, famiglie ed a gruppi ed organizzazioni, con il fine	
	di favorire il turismo sociale, purchè pertinenti alla	
	realizzazione degli scopi sociali;	

	n) la cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà	
	istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta dei prestiti limitati ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento	
	dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del	
	dettato dei D-Lgs. 385/1993 della delibera del CICR del 3	
	marzo 1994 e delle Istruzioni della banca d'Italia del 12	
	dicembre 1994 e dell'Art.13 del DPR 601/73 come modificato	
	dall'Art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive	
	modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i	
	non soci sotto ogni forma;	
	o) per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la	
	cooperatività è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e	
	coordinare in modo permanente o per motivi e necessità	
	contingenti, la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad	
	organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni	
	temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società	
	che la legge preveda nel corso dell'esistenza della	
	cooperativa.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie	
	finalità di Cooperativa sociale, tra l'altro, potrà con	
	carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non	

	in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel	
	rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge n.	
	197/91 e dai D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio	
	1998, n. 58:	
	1) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari,	
	mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il	
	raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di	
	garanzie reali e personali a favore di terzi, nonchè assumere	
	e cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia	
	costituite sia costituende), aventi scopo analogo od affine	
	al proprio;	
	2) avvalersi delle provvidenze e delle agevolazioni previste	
	dagli enti pubblici e privati, siano essi territoriali,	
	comunali, provinciali, regionali, nazionali che della CEE;	
	3) curare l'innovazione tecnologica a vantaggio degli	
	associati e del Movimento cooperativo in genere;	
	4) collaborare con la Cooperazione internazionale al fine di	
	promuovere e gestire progetti di partecipazione cooperativa,	
	sia all'interno della UE che fuori della UE.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od	

	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari).	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	

	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale.	
	5.5 Se il numero dei soci raggiunge il limite di cui all'art.	
	2522, comma 1, possono altresì essere ammessi a soci	
	cooperatori, anche ai sensi degli artt. 10 ed 11 L. n.	
	381/91, anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative sociali ovvero i cui interessi	
	siano coerenti con l'oggetto di attività della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori).	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	

	lungo periodo della cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	6.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione come disciplinato al	
	successivo art. 8.4.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	

	speciale non possono in ogni caso superare un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione).	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	

	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra	
	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	

	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci operatori).	
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore nominale di euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero centesimi).	
	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	8.3 I conferimenti dei soci appartenenti alla categoria	
	speciale, disciplinati al precedente articolo 6 possono avere	
	ad oggetto solo denaro. L'organo amministrativo, come	
	previsto all'art. 6.4 determinerà il numero minimo delle	
	quote che il socio speciale dovrà sottoscrivere al momento	

	dell'ammissione che non potrà in ogni caso essere inferiore	
	ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero centesimi) (n. 4	
	quote).	
	8.4 Ogni socio cooperatore dovrà inoltre versare la tassa di	
	ammissione ed il sovrapprezzo della quota, se deliberato dagli	
	organi sociali, così come previsto al successivo art. 10.1. I	
	soci appartenenti alla speciale categoria, prevista dall'art.	
	6, possono essere esonerati dall'organo amministrativo ad	
	effettuare detti versamenti.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione).	
	9.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari.	
	9.2 La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni	
	caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società	
	con un preavviso di almeno tre mesi.	
	9.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio	
	prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella	
	società.	
	Art. 10 (Obblighi del socio).	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	

	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui	
	all'art. 6, inoltre:	
	a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d. mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	

	e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci).	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della società, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	

Art. 12 (Perdita della qualità di socio) .

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o
liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio) .

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
socio:

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b. che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali;

c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di
altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera
raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che
lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio
recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al
procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso
da una deliberazione soggetta a deposito presso il registro
delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla
sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già
esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni,

	la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, ed, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione).	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	f) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	g) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di	

	lavoro con la cooperativa;	
	h) non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od	
	eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	i) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione).	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli	
	27.4 lett.c) e 28, la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	

	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio).	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo	
	15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure	

	disciplinate nel presente statuto.	
	16.4 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	16.5 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione	
	della quota.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati).	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d), h) ed i), oltre al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	

	partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	<u>SOCI VOLONTARI</u>	
	Art. 18 (requisiti).	
	18.1 Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima.	

	18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione).	
	19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero zero centesimi) né superiore al limite massimo stabilito	
	dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi).	

	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con	
	la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed	
	esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	<u>SOCI SOVVENTORI</u>	
	Art. 21 (Soci sovventori).	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, persone fisiche, di cui all'art. 4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	21.2 Soci diversi dalle persone fisiche possono essere	
	ammessi alla cooperativa soltanto qualora, in conseguenza del	
	loro ingresso, il numero complessivo dei soci raggiunga	

	ovvero superi il limite di cui all'art. 2522, comma 1, del	
	C.C..	
	Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori).	
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00	
	(cinquecento zero zero centesimi) ciascuna.	
	22.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a 5 (cinque).	
	Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori).	
	23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 24 (Deliberazione di emissione).	
	24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono	

	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	

	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori).	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 26 (Elementi costitutivi).	
	26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari;	

	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	27.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio).	
	27.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di	
	ogni anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	

	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 28 (Ristorni).	
	28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di	

	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	* erogazione diretta;	
	* aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	* emissione di quote di sovvenzione.	
	28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	<u>Decisioni dei soci. Competenze e modalità</u>	
	Art. 29 (Decisioni dei soci).	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	

	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b) e c) possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nelle forme, rispettivamente, di cui all'articoli 30 e 31.	
	29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure le altre decisioni dei soci quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 33.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta).	
	30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	

	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare.	
	30.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a	
	giorni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine	
	suddetto è considerata voto contrario.	
	30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le	
	consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i	
	soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari od astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	30.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	

	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e	
	recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere	
	conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono	
	anche essere redatti e spediti su supporto informatico,	
	corredato di firma digitale.	
	Art. 31 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto).	
	31.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	assembleare e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 30.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con	
	esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	proposta di decisione, del quale il socio consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi	
	possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	31.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto	
	qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione,	
	i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum	
	deliberativo previsto al successivo articolo 32.2.	
	31.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	

	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	31.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	31.5. I documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 32 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum).	
	32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 30 e 31 del presente statuto, se iscritto a	
	libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto	
	se socio cooperatore od i voti previsti dall'art. 24.2 se	
	socio sovventore oppure dall'art. 36.4 se socio cooperatore	
	persona giuridica.	
	32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	

	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 33 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare).	
	33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	
	ed e) del precedente art. 29.2 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel	
	rispetto del metodo collegiale.	
	33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purchè nell'ambito del territorio italiano.	
	33.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	

	risultino dal libro dei soci.	
	33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	
	33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 34 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	Assembleare: costituzione e quorum deliberativi).	
	34.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	

	aventi diritto al voto.	
	34.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	dei soci con diritto di voto.	
	Art. 35 (Votazioni).	
	35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	

	intervvenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 36 (Voto) .	
	36.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	36.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2.	
	36.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.5, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	

	36.5	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono
		intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di
		farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un
		altro socio avente diritto al voto, appartenente alla
		medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che
		non sia Amministratore come disposto nell'art. 2372 del
		codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un
		altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome
		del rappresentante in bianco.
		Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea).
	37.1	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal
		presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal
		vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona
		designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza
		dei presenti.
		Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
		La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
		redatto da un notaio.
		TITOLO VIII
		<u>Amministrazione</u>
		Art. 38 (Amministrazione).
	38.1	La Società è alternativamente amministrata, con scelta
		da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro
		nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di
		Amministrazione.

	38.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero dispari di membri da tre a nove.	
	38.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	38.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	
	38.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente.	
	Art. 39 (Compiti degli Amministratori).	
	39.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	39.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	

	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 40 (Metodi decisionali semplificati).	
	40.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in	
	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti	
	i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per	

	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare.	
	40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione	
	resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro	
	referimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il consigliere consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	40.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica.	
	40.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 41 (Metodo decisionale collegiale).	
	41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonchè le decisioni di aumento di	
	capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	

	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	
	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti in gli altri casi previsti dalla legge	
	o dal presente atto costitutivo, le decisioni dell'organo	
	amministrativo debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	41.2 A tal fine l'organo amministrativo viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio: lettera	
	consegnata a mano, fax, posta elettronica), almeno cinque	
	prima dell'adunanza.	
	41.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 42 (Integrazione del Consiglio).	
	42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	42.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	
	soci per la sostituzione dei mancanti.	
	42.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	

	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio	
	di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 43 (Compensi agli Amministratori).	
	43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 44 (Rappresentanza).	
	44.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	44.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	44.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	

	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	44.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	44.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	<u>Organo di controllo</u>	
	Art. 45 (Collegio sindacale).	
	45.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del	
	collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo	
	contabile.	
	45.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio	
	sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	45.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Art. 46 (Compiti).	

	46.1	Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo
		contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso
		inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto
		costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta
		amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
		dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
		società e sul suo concreto funzionamento.
		Art. 47 (Organo di controllo facoltativo).
	47.1	Quando la nomina del collegio sindacale non è
		obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile,
		con decisione dei soci può essere nominato un collegio
		sindacale, composto di tre membri effettivi e di due
		supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito
		presso il Ministero della Giustizia.
	47.2	In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o
		del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non
		contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui
		agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
		TITOLO VIII
		<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>
		Art. 48 (Scioglimento anticipato).
	48.1	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
		nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
		Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale).
	49.1	In caso di scioglimento della Società, l'intero

	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto con le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 50 (Regolamenti).	
	50.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	50.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 51 (Divieti).	
	51.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di 2 (due) punti ed 1/2 (un mezzo) effettivamente dal	
	capitale versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	

	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	51.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 52 (Rinvio).	
	52.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del	
	codice civile contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Sottoscrizione:	
	Margherita Catini	
	Alessi Antonella	
	Virginia Beregatà	
	Smuc Elena	
	Vasilas Floarea	